



& Diritto Avanzato

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

## Difformità della copia dall'originale: la contestazione generica e priva di indicazioni specifiche non priva di efficacia probatoria il documento

Con riferimento alla difformità della copia dall'originale, deve respingersi la contestazione del tutto generica e priva di indicazioni specifiche in merito ai presunti profili di difformità, non potendo valere tale apodittica affermazione a privare di efficacia probatoria il documento, come ritenuto da costante e condivisibile giurisprudenza di legittimità.

NDR: in tal senso Cass. 30.10.2018 n. 27633 e Cass. 20.6.2019 n. 16557.

**Tribunale di Roma, sentenza del 22.5.2020, n. 2618**

...omissis...

Va in primo luogo ricordato che in materia previdenziale l'opposizione avverso l'avviso di pagamento (contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni, ex art. 50, comma 2, del d.P.R. n. 602 del 1973), così come l'opposizione avverso il preavviso di fermo di autoveicoli o l'opposizione avverso l'iscrizione ipotecaria (contenenti anch'essi l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo), fondate sulla nullità o sull'irritualità della notifica delle cartelle di pagamento (o degli avvisi di addebito Inps) sottostanti - configurano un'opposizione agli atti esecutivi, da proporre, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., nelle forme ordinarie. A tali opposizioni, pertanto, si applica il termine perentorio di venti giorni dalla notifica - previsto dal citato art. 617 c.p.c., per l'opposizione agli atti esecutivi - la cui inosservanza comporta l'inammissibilità dell'opposizione (rilevabile anche d'ufficio), inammissibilità che preclude ogni questione sulla dedotta irritualità della notifica delle cartelle di pagamento (cfr. Cass. 12.11.2008, n. 27019; Cass. 11.5.2010, n. 11338 e Cass. 21.12.2012, n. 23891).

Poiché il ricorso in opposizione è stato depositato in data 31.12.2019, esso è sul punto tardivo dal momento che l'intimazione di pagamento è stata notificata da Agenzia delle entrate-Riscossione, come riferito dallo stesso ricorrente, in data 5.12.2019.

Occorre inoltre sottolineare che, in ogni caso, l'Inps ha prodotto copia delle ricevute di ritorno delle raccomandate con cui sono stati comunicati tanto il verbale di accertamento (con cui è stata contestata l'omissione contributiva) quanto il successivo avviso di pagamento, ricevuti rispettivamente in data 17.10.2014 e in data 6.4.2018. Su entrambe le ricevute figura la sottoscrizione, per ricevuta, e dunque la notifica attraverso il servizio postale ordinario deve considerarsi perfezionata.

Non possono al riguardo neanche accogliersi le richieste di parte ricorrente, presentate in sede di note di trattazione scritta, con cui la stessa ha contestato la validità della documentazione prodotta dall'Inps a riprova della notifica dell'avviso di addebito, in quanto difforme dall'originale e recante una firma apocrifa. In particolare, con riferimento alla difformità della copia dall'originale, deve respingersi la contestazione del tutto generica e priva di indicazioni specifiche in merito ai presunti profili di difformità, non potendo valere tale apodittica affermazione a privare di efficacia probatoria il documento, come ritenuto da costante e condivisibile giurisprudenza di legittimità (da ultimo, Cass. 30.10.2018 n. 27633 e Cass. 20.6.2019, n. 16557).

Inoltre, il "preannuncio" della proposizione di querela di falso avanzato in relazione alla dedotta apocrifia della sottoscrizione apposta sulla ricevuta di ritorno della raccomandata concernente l'avviso di addebito non può essere accolta, in quanto risulterebbe comunque completamente inidonea ad incidere sulla prova dell'avvenuta notifica.

Quest'ultima infatti, quando eseguita a mezzo del servizio postale ordinario, risulta perfezionata a prescindere dall'identità del soggetto che ha ricevuto - e in concreto sottoscritto - la raccomandata, che fa prova con l'efficacia prevista dagli artt. 2699 e 2700 c.c. (cfr. per tutte, Cass. 12.11.2018, n. 28872 e da ultimo Cass. 10.4.2019, n. 10037).

Dunque, al fine di escludere tale efficacia probatoria, il ricorrente avrebbe dovuto dedurre - allegando specifici elementi in tal senso - la falsità dell'intero documento e della dichiarazione dell'impiegato del servizio postale di aver consegnato la raccomandata presso il domicilio del ricorrente, e non invece limitarsi a dedurre la non autenticità della firma del *omissis*.

Va infatti ribadito che ai fini del perfezionamento della notifica diretta effettuata a mezzo del servizio postale ordinario (come nella specie) è sufficiente la consegna del plico al domicilio del destinatario, senza nessun altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la propria firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltreché sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente, essendo la notifica valida anche se manchi l'indicazione delle generalità della persona cui l'atto è stato consegnato (che può essere anche persona diversa dal destinatario dell'atto),

trattandosi di adempimento non previsto da alcuna norma (per tutte, da ultimo, Cass. 17.1.2020, n. 946).

Quanto poi alle ulteriori eccezioni sollevate dal *omissis*, deve osservarsi che rimanendo preclusa ogni questione riguardante la notifica dell'avviso di addebito Inps, non possono che prendersi in esame nella presente sede solo i fatti successivi a detta notifica, né è possibile sempre nella presente sede esaminare doglianze che avrebbero dovuto essere proposte avverso l'avviso, né doglianze di carattere formale avverso l'intimazione di pagamento, le quali avrebbero dovuto anch'esse essere proposte entro venti giorni dalla notifica di essa.

Deve pertanto essere esaminata unicamente l'eccezione di prescrizione relativamente al periodo successivo alla notifica di detto avviso di addebito, poiché essa non configura un'opposizione agli atti esecutivi bensì un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., sottratta a termini di decadenza.

Sul punto, va ricordato che la Suprema Corte (Cass. sez. un. 17.11.2016, n. 23397) ha definitivamente stabilito che il credito riportato in una cartella di pagamento non opposta (o di un avviso di addebito Inps non opposto) si prescrive nel termine di cinque anni (e non di dieci) decorrente dalla data della notifica della cartella o dell'avviso.

A tale principio occorre dare applicazione e tuttavia, nel caso di specie, il credito Inps riportato nell'avviso sottostante l'intimazione di pagamento non risulta prescritto, poiché il termine quinquennale risulta validamente interrotto.

Risulta infatti che al *omissis*, dopo la notifica del verbale di accertamento (effettuata in data 17.10.2014, come da indicazione riportata sulla ricevuta di ritorno), sia stato notificato l'avviso di addebito Inps in questa sede contestato, in data 6.4.2018, che riveste senza dubbio natura di atto interruttivo della prescrizione rispetto ai crediti fatti valere con il precedente atto.

Pertanto, in considerazione di detto atto interruttivo e considerato che l'intimazione di pagamento (opposta in questa sede) è stata poi notificata entro il quinquennio decorrente dalla notifica dell'avviso di addebito, il termine di prescrizione deve ritenersi non decorso e la relativa eccezione è pertanto infondata.

PQM

L'opposizione proposta va di conseguenza completamente disattesa. Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico di parte opponente in favore di entrambe le parti convenute in giudizio (nei confronti di Agenzia dell'Entrate - Riscossione in favore del procuratore antistatario).

---

---

**COORDINATORE Redazionale:** Giulio SPINA

---

**Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:**

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)  
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)  
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

---

**Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:**

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Iliaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalo (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

---

**SEGRETERIA del Comitato Scientifico:** Valeria VASAPOLLO

---



Distribuzione commerciale: **Edizioni DuePuntoZero**

